



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0082/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0068/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Paolo Clarizia - Componente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza dell'8 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4932/1192pf25-26/GC/DP/ff del 3 settembre 2026, depositato il 4 settembre 2026, nei confronti del sig. Giuseppe Nasti e della società ASD US Giffonese, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. 4932/1192pf2526/GC/DP/ff del 3 settembre 2026, depositato il 4 settembre 2026 ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:

Voccia Giancarlo, allenatore dilettante di terza categoria, all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. U.S. Giffonese dal 6.12.2025 al 20.12.2025, nonché dirigente-allenatore tesserato per la società A.S.D. Rocchese a far data dall'8.1.2026, per rispondere.

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 6 al 20 dicembre 2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. U.S. Giffonese militante nel Campionato di Prima Categoria Campania girone G, sedendo in panchina, dando indicazioni tecniche ai calciatori e gestendone anche le sostituzioni in occasione delle gare A.S.D. U.S. Giffonese - Olympic Salerno del 6.12.2025, A.S.D. Polisportiva Etruria - U.S. Giffonese del 14.12.2025 e A.S.D. U.S. Giffonese - A.S.D. Siano Calcio 2017 del 20.12.2025, nonché percependo l'importo di euro 660,00 in contanti, seppur sprovvisto di tesseramento e con Licenza scaduta il 30.6.2017;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, 39, comma 1, lett. Da), e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dall'8.1.2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore in prima della squadra della società A.S.D. Rocchese militante nel Campionato di Promozione Campania girone D, sia durante le sedute preparatorie di allenamento che in occasione delle gare Pol. Rocchese - Città di Pont. Temeraria del 10.1.2026, Victoria Marra - Pol. Rocchese del 17.1.2026, Pol. Rocchese - Poseidon del 24.1.2026, Pol. Rocchese - Juventude Stabia del 7.2.2026, Atletico Pagani - Pol. Rocchese del 14.2.2026, Pol. Rocchese - Città di Gragnano del 18.2.2026, Pol. Rocchese - U.S. Faiano del 28.2.2026, Sporting Pontecagnano - Pol. Rocchese del 7.3.2026, Pol. Rocchese - Virtus Montoro del 14.3.2026, Pol. Rocchese - Calpazio del 28.3.2026, Città di Campagna - Pol. Rocchese del 12.4.2026, Pol. Rocchese - Virtus Pompei Soccer del 19.4.2026 e Agropoli - Pol. Rocchese del 25.4.2026, seppur tesserato come dirigente allenatore e con Licenza scaduta il 30.6.2017 e pur avendo già svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026, attività di allenatore in favore della società A.S.D. U.S. Giffonese;

Adinolfi Michele, all'epoca dei fatti tesserato come collaboratore per la società A.S.D. Rocchese, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Rocchese, militante nel Campionato di Promozione Campania girone D, in occasione delle gare Pol. Rocchese - Città di Pont. Temeraria del



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

10.1.2026 e Victoria Marra - Pol. Rocchese del 17.1.2026, seppur tesserato come collaboratore nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Nasti Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. U.S. Giffonese, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. U.S. Giffonese, consentito o comunque non impedito che il sig. Giancarlo Voccia, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 6 al 20 dicembre 2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. U.S. Giffonese militante nel Campionato di Prima Categoria Campania girone G, sedendo in panchina, dando indicazioni tecniche ai calciatori e gestendone anche le sostituzioni in occasione delle gare A.S.D. U.S. Giffonese - Olympic Salerno del 6.12.2025, A.S.D. Polisportiva Etruria - U.S. Giffonese del 14.12.2025 e A.S.D. U.S. Giffonese - A.S.D. Siano Calcio 2017 del 20.12.2025, nonché percependo l'importo di euro 660,00 in contanti, seppur sprovvisto di tesseramento e con Licenza scaduta il 30.6.2017;

Raspanini Roberto, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rocchese, per rispondere: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 39, comma 1, lett. Da), e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rocchese, consentito o comunque non impedito che il sig. Giancarlo Voccia, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dall'8.1.2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore in prima della squadra della società A.S.D. Rocchese militante nel Campionato di Promozione Campania girone D, sia durante le sedute preparatorie di allenamento che in occasione delle gare Pol. Rocchese - Città di Pont. Temeraria del 10.1.2026, Victoria Marra - Pol. Rocchese del 17.1.2026, Pol. Rocchese - Poseidon del 24.1.2026, Pol. Rocchese - Juventud Stabia del 7.2.2026, Atletico Pagani - Pol. Rocchese del 14.2.2026, Pol. Rocchese - Città di Gragnano del 18.2.2026, Pol. Rocchese - U.S. Faiano del 28.2.2026, Sporting Pontecagnano - Pol. Rocchese del 7.3.2026, Pol. Rocchese - Virtus Montoro del 14.3.2026, Pol. Rocchese Calpazio del 28.3.2026, Città di Campagna - Pol. Rocchese del 12.4.2026, Pol. Rocchese - Virtus Pompei Soccer del 19.4.2026 e Agropoli - Pol. Rocchese del 25.4.2026, seppur tesserato come dirigente-allenatore e con Licenza scaduta il 30.6.2017 e pur avendo già svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2025-2026, attività di allenatore in favore della società A.S.D. U.S. Giffonese;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rocchese, consentito o comunque non impedito che il sig. Michele Adinolfi, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 - Procura Federale 9 2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Rocchese, militante nel Campionato di Promozione Campania girone D, in occasione delle gare Pol. Rocchese - Città di Pont. Temeraria del 10.1.2026 e Victoria Marra - Pol. Rocchese del 17.1.2026, seppur tesserato come collaboratore nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione.

ASD US Giffonese a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Giuseppe Nasti e Giancarlo Voccia

ASD Rocchese a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Roberto Raspanini, Giancarlo Voccia e Michele Adinolfi.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa alla Procura Federale il 14.04.2026 dal Presidente della U.S. Giffonese 1964, militante nel campionato di Prima Categoria Campania Girone G, sig. Giuseppe Nasti, avente ad oggetto la condotta del tecnico sig. Giancarlo Voccia, allenatore iscritto nel Settore Tecnico, il quale, presi accordi e ricevuta una somma di denaro per allenare la squadra della società, iniziata l'attività, era risultato non tesserabile in quanto moroso nei confronti del Settore Tecnico e non in regola con i corsi di aggiornamento; segnalava di aver, quindi, appreso che il Voccia, senza nulla comunicare alla U.S. Giffonese 1964, aveva instaurato un rapporto come Dirigente/Allenatore in favore della ASD Rocchese.

In fase di indagini venivano auditi il segnalante Nasti Giuseppe, il Presidente della ASD Rocchese Raspanini Roberto, nonché lo stesso Voccia Giancarlo.

Il sig. Nasti confermava quanto riportato nella segnalazione e, in particolare, riferiva " Il giorno 10 dicembre mi sono incontrato con VOCCIA Giancarlo per definire il rimborso spese, e poi fare un regolare tesseramento. Concordammo oralmente, un rimborso della somma di euro 660 al mese che il tecnico pretese anticipatamente, comprensivo dell'abbigliamento societario... Il giorno 13 dicembre, all'interno del mio negozio di articoli sportivi, sito in via Torrione n.135, incontrai il tecnico al quale versai in contanti la somma di euro 660 per il primo mese di rimborso spese. Iniziava regolarmente gli allenamenti, ma in data 23/12/2025, lo stesso ci comunicava che voleva interrompere il rapporto con la mia società, dicendo che avrebbe chiarito successivamente la motivazione, che mai è avvenuta, Credo comunque che il motivo sia che aveva altri accordi con una altra società, credo la Rocchese. Pertanto



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

chiesi al VOCCIA la restituzione della meta della somma percepita, poiché non aveva portato a compimento gli ultimi 15 giorni del mese dell'incarico da tecnico... , è stato anche sulla panchina nelle gare Giffonese- Olimpic Salerno gara del 06/12/2025; gara del 14/12/2026 contro la Polisportiva Etruria e poi la gara del giorno 20/12/2025 contro la società del Siano Calcio... Non siamo riusciti a tesserarlo come allenatore poiché la sua posizione risultava bloccata per non aver effettuato, da diversi anni, i corsi di aggiornamento e i versamenti delle somme di denaro, previste dal settore tecnico di Coverciano”.

Il Presidente della ASD Rocchese, sig. Raspantini, confermava che il Voccia era tesserato per la società e che “ venne proposto come allenatore alla società Rocchese dal nostro dirigente SPISSO Vincenzo, e la società lo tesserò in qualità di dirigente-allenatore. VOCCIA Giancarlo, si presentò unitamente ad ADINOLFI Michele, il quale lo collaborava nelle sue mansioni di tecnico... Le distinte di gioco venivano compilate dal signor SPISSO Vincenzo, il quale riportava quale allenatore VOCCIA Giancarlo”.

Lo stesso Voccia Giancarlo in sede di audizione riferiva “ Nel mese di Novembre venni contatto telefonicamente dal signor VICINANZA Giosué, il quale mi propose una sorta di collaborazione tecnica, con la società U.S. Giffonese; diedi la mia disponibilità e successivamente andammo a parlare con il presidente NASTRI! Giuseppe... Senza firmare alcun atto o dichiarazione di prestazione di natura volontaria, pattuimmo la somma di euro 660 al mese per l'intero campionato. Tale somma era prevista come rimborso spese... nei primi mesi di dicembre, venni convocato dal NASTRI, nel suo negozio e dallo stesso in contanti ricevetti la somma di euro 660, quale primo compenso di rimborso spese per la collaborazione di dirigente/allenatore”; alla domanda “ Nelle gare disputate dalla società US Giffonese e precisamente “Giffonese- Olimpic Salerno del 06/12/2025; ASD Polisportiva Etruria-US Giffonese del 14/12/2026 e nella gara US Giffonese ASD Siano Calcio 2017 del 20/12/2025, lei era segnato in distinta di gioco e sedeva regolarmente in panchina?” rispondeva “ Si, sono andato in panchina, ma non come allenatore... collaboravo con il signor VICINANZA a dare indicazioni circa il modo di giocare e di disporre la squadra in campo; come collaboravamo anche per la sostituzione dei calciatori”.

Venivano acquisite agli atti di indagine le distinte di gara della società A.S.D. U.S. Giffonese sino alla fine del mese di gennaio 2026 relative al campionato di Prima Categoria, nonché la nota del Settore Tecnico del 15.06.26 che confermava “il tecnico Giancarlo Voccia ha la licenza di allenatore dilettante di 3a categoria, scaduta il 30/06/2017 e non in regola con i pagamenti, pertanto non tesserabile”.

Esperita l'attività di indagine, è seguita, pertanto, in data 28.07.26 la notifica della Comunicazione di Chiusura Indagini nei confronti dei sig.ri Giancarlo Voccia, Michele Adinolfi, Giuseppe Nasti, Roberto Raspantini, nonché delle società ASD US Giffonese e ASD Rocchese.

I sig.ri Michele Adinolfi, Giancarlo Voccia, Roberto Raspantini, Giuseppe Nasti e le società A.S.D. Pol. Rocchese e U.S. Giffonese, all'esito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, convenivano con la Procura Federale l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Con provvedimento del 25.08.26 prot. n. 7014 la Procura Generale dello Sport, nel valutare incongrue le sanzioni concordate ex art. 126 CGS per non essersi tenuto conto della pluralità delle condotte contestate, restituiva gli atti alla Procura Federale.

In data 04.09.26 la Procura Federale notificava il deferimento in oggetto.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato quindi l'udienza di discussione dell'8 ottobre 2026.

Prima dell'udienza i sig.ri Michele Adinolfi, Giancarlo Voccia, Roberto Raspantini e la società A.S.D. Pol. Rocchese hanno fatto pervenire richieste di applicazione della sanzione ex art. 127 CGS munite del consenso della Procura Federale.

Il dibattimento

All'udienza dell'8 ottobre 2026 hanno presenziato l'avv. Nicola Pagnotta per la Procura Federale, l'avv. Giovanni Calabrese per i sig.ri Michele Adinolfi e Giancarlo Voccia, l'avv. Filippo Pandolfi per il sig. Roberto Raspantini e la ASD Rocchese. Nessuno per il sig. Giuseppe Nasti né per la società ASD US Giffonese.

Preliminarmente il Tribunale, valutate in Camera di consiglio le proposte di accordo ex art. 127 CGS depositate congiuntamente dalla Procura Federale e dai difensori presenti, ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti operata e congrue le sanzioni proposte. Pertanto, con decisione separata, ha dichiarato l'efficacia di tali accordi raggiunti.

La trattazione del procedimento, chiusa nei confronti dei predetti, è proseguita nei confronti del sig. Giuseppe Nasti e della società ASD US Giffonese.

La Procura Federale, illustrati i contenuti dell'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- al sig. Giuseppe Nasti, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società ASD US Giffonese, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

La decisione

Dall'analisi del compendio istruttorio risultano comprovate le condotte oggetto di deferimento con evidenza documentale e



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

riscontro dichiarativo, in primo luogo, dello stesso Sig. Giuseppe Nasti, la cui segnalazione ha determinato l'avvio del procedimento.

L'indagine svolta ha, infatti, confermato che Nasti Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. U.S. Giffonese, ha violato l'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver consentito o comunque non impedito che il sig. Giancarlo Voccia, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 6 al 20 dicembre 2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra militante nel Campionato di Prima Categoria Campania girone G, sedendo in panchina, dando indicazioni tecniche ai calciatori e gestendone anche le sostituzioni in occasione delle gare A.S.D. U.S. Giffonese - Olympic Salerno del 6.12.2025, A.S.D. Polisportiva Etruria – U.S. Giffonese del 14.12.2025 e A.S.D. U.S. Giffonese – A.S.D. Siano Calcio 2017 del 20.12.2025, nonché elargendo allo stesso Voccia un compenso di euro 660,00 in contanti, nonostante questi fosse sprovvisto di tesseramento e con Licenza scaduta il 30.6.2017.

Per quanto concerne la posizione del Presidente Nasti, essendosi avvalso delle prestazioni del Voccia sia in gara che in allenamento, seppur privo di tesseramento, si configura la violazione dei contestati art. 38 *“Il tesseramento dei tecnici”*, comma 1 delle NOIF, art. 33 *“Tesseramento”*, comma 1 e 39 *“Obblighi e deroghe”*, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nella parte in cui prevedono che *“1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività”*, *“(E) Campionati Dilettanti di I e II categoria Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante”*.

Le menzionate disposizioni risultano, quindi, pacificamente violate dal soggetto deferito per quanto dallo stesso ricostruito, ne comprovano l'inosservanza i documenti acquisiti in fase istruttoria dalla Procura Federale e le dichiarazioni rese dagli altri soggetti auditi.

Dei fatti ascritti al Presidente e legale rappresentante della società ASD US Giffonese, risponde a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 6, co. 1 e 2, CGS anche la società di appartenenza e di riferimento.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso ed il ruolo determinante rivestito dal sig. Nasti nell'accertamento dei fatti, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Giuseppe Nasti, mesi 1 (uno) di inibizione;
- alla società ASD US Giffonese, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Gaia Golia

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 15 ottobre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai